Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato

Tra

la sig.ra Amato Virginia, nata a [redacted] residente a [redacted] in via [redacted] C.F.: [redacted] di seguito anche *la "collaboratrice"*

e

l'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Catanzaro – Cosenza – Crotone – Vibo Valentia – di seguito, anche "*OPO*"- (C.F. 80004560795 con sede in Catanzaro, via F. Burza n. 35, rappresentato dalla Presidente *pro tempore* sig.ra Caligiuri Maria Assunta;

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti

stipulano e convengono quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. con il presente atto, è instaurato tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato a far data dal **06/05/2025**
3. ai sensi CCNL del Comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici (in seguito denominato "CCNL", la collaboratrice è soggetta ad un periodo di prova pari a quattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato;
4. con il presente atto, l'OPO di Catanzaro la inquadra nell'area degli **assistenti**, personale non dirigente; il livello retributivo è attualmente pari ad una retribuzione lorda mensile di euro 1.740,36 da corrispondersi per tredici mensilità, da riproporzionare in base alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro come di seguito concordato.
5. l'orario ordinario di lavoro a tempo parziale è stabilito in n. **undici** ore settimanali, distribuite su due giorni lavorativi, presso la sede sociale situata in via F. Burza n. 35 in Catanzaro, il **martedì dalle ore 08.30 alle ore 14.30** ed il **giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19.30**.
6. la collaboratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite, la cui durata è determinata secondo quanto stabilito dal CCNL. Sono inoltre attribuite alla collaboratrice n. 4 (quattro) giornate di riposo, di cui fruire nel corso dell'anno solare. È altresì considerato giorno festivo il 16 luglio, ricorrenza del Santo Patrono. La collaboratrice ha inoltre il diritto a richiedere permessi retribuiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal CCNL, in proporzione alla percentuale di lavoro prestata.
7. la collaboratrice è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive che le sono impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei

regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione;

8. la collaboratrice è consapevole che, a norma dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali;

9. l'inosservanza delle disposizioni contenute nel contatto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni, in conformità della disciplina legislativa e contrattuale in materia;

10. la collaboratrice è consapevole dell'obbligo di permanenza minima di cinque anni nei ruoli dell'OPO di Catanzaro;

11. i dati personali della collaboratrice sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e utilizzati al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica della stessa collaboratrice;

12. la collaboratrice può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

13. titolare del trattamento dei dati è l'OPO di Catanzaro in persona della sua Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*. Responsabile del trattamento dati è FNOPO , DPO dell'OPO di Catanzaro (segreteria@fnopo.it);

14. per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale, si rimanda alle norme e alle condizioni contenute nel Codice civile, nel D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e nel CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici.

Il presente contratto individuale di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Tab. art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tab. art.10), esso è redatto in duplice originale, di cui un esemplare è consegnato in data odierna alla collaboratrice.

Letto, confermato e sottoscritto
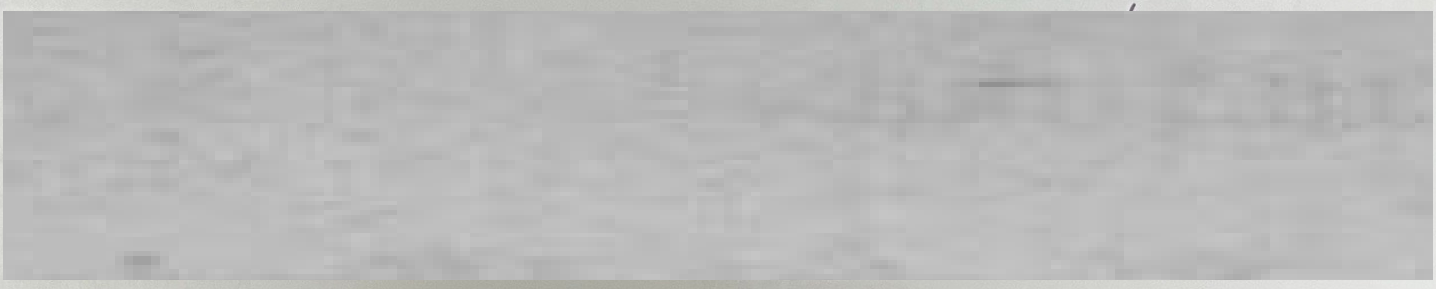
Catanzaro, lì 06/05/2025